

COMMENTO SULLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO AGENTI SPORTIVI FIGC

In conformità alle modifiche al Regolamento CONI Agenti Sportivi del 20.07.2021, la FIGC ha emanato in data 02.02.2022 il nuovo Regolamento Agenti Sportivi federale, il quale, innanzitutto, si compone di 2 documenti, che si allegano: Regolamento Agenti Sportivi e Regolamento disciplinare Agenti Sportivi.

Nel Regolamento Agenti Sportivi, sono state evidenziate in azzurro le integrazioni rispetto al precedente Regolamento FIGC del 4.12.2020.

Di seguito, vengono riportate le aggiunte principali e più rilevanti, che riprendono più o meno pedissequamente quelle già effettuate dal CONI:

* **Art. 3 – Il Registro federale degli Agenti Sportivi**

Viene aggiunta la nuova “sezione annotazioni”, in cui saranno annotati i soggetti che abbiano svolto attività di agente senza essere iscritti al Registro federale e/o nazionale.

* **Art. 4 – Requisiti soggettivi per l’iscrizione al Registro federale**

Viene aggiunto fra i requisiti soggettivi per l’iscrizione al Registro nazionale quello appunto di non essere sottoposti a provvedimenti di annotazione.

* **Art. 6 – Rinnovo annuale dell’iscrizione al Registro federale**

Viene aggiunta la specificazione che l’agente interessato al rinnovo, decorso il termine del 1.12, potrà presentare una domanda “ex novo”; inoltre, il rinnovo avrà decorrenza solamente dal 1° gennaio successivo, per l’anno solare. Con l’istanza di rinnovo si devono rendere nuovamente, e non solo confermare, le dichiarazioni già prodotte all’atto della prima iscrizione.

* **Art. 7 – Cancellazione dal Registro federale.**

Viene aggiunta la previsione che prima che la Commissione agenti adotti un provvedimento di cancellazione per venir meno di presupposti di autonomia, requisiti soggettivi, sopravvenienza di incompatibilità, violazione dell’obbligo di aggiornamento venga fornito all’agente un termine di 15 gg per provare la regolarità della propria posizione. In ogni caso, avverso i provvedimenti di cancellazione, in quei casi, sarà ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia entro 30 gg. Nel caso sia disposta la cancellazione per violazione dell’obbligo di aggiornamento, l’agente non potrà presentare una nuova domanda nel corso di quell’anno solare.

* **Art. 16 – Incompatibilità e conflitto di interessi.**

Viene aggiunta la previsione che, nelle ipotesi d’interesse diretto o indiretto nel futuro trasferimento di un calciatore, non costituiscono conflitto le finalità di cui all’art. 1 comma 2.

*** Art. 19 – Modalità di organizzazione dell'attività**

Viene aggiunta la previsione che, ai fini dell'iscrizione al Registro Federale, la società tramite la quale svolgere la propria attività di agente NON deve più necessariamente essere ubicata in territorio UE.

*** Art. 20 – Disciplina**

La rubrica muta da "Regime sanzionatorio" a "Disciplina"

*** Art. 21 – I contratti di mandato degli agenti sportivi**

Viene aggiunta la previsione del nuovo istituto dell' "annotazione".

Di seguito, invece, si riportano gli articoli che sono stati eliminati rispetto alla versione precedente:

Art. 5 - Modalità di iscrizione al Registro federale

comma 1 "[...]abbia validamente superato la prova speciale o in alternativa abbia conseguito il titolo abilitativo unionale equipollente o di vecchio ordinamento."

comma 12 "Agli agenti sportivi domiciliati trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili."

Art. 6 - Rinnovo annuale dell'iscrizione al Registro federale

comma 6 "Agli agenti sportivi domiciliati trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili."

Art. 19 – Modalità di organizzazione dell'attività

comma 2, lett. a) "la sede della società deve essere ubicata nel territorio dell'Unione europea"

comma 3 "copia dell'atto costitutivo, dello statuto sociale [...]o dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000"

Art. 20 – Regime sanzionatorio

Art. 21 – I contratti di mandato degli agenti sportivi

comma 12, ultimo capoverso "ed è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 20, comma 3, del presente Regolamento."

Art. 22 – Istituto della domiciliazione

Comma 1, lett. a) “i soggetti iscritti alla sezione agenti sportivi stabiliti del Registro nazionale prima dell'entrata in vigore del vigente Regolamento CONI Agenti Sportivi, privi di titolo abilitativo unionale equipollente, fermo restando la possibilità di ottenere, previa apposita istanza, il riconoscimento professionale attraverso misure compensative”

Art. 24 – Norme finali

Comma 3, “Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 5, comma 11 del presente Regolamento, le iscrizioni al Registro federale, effettuate nel corso del 2019, hanno validità fino al 31 dicembre 2020, a condizione che: a) siano versati i diritti di segreteria pari a 250,00 euro (duecentocinquanta/00), quale contributo per la copertura delle spese inerenti alle attività connesse alla tenuta e alla gestione del Registro federale; b) sia prorogata la durata, almeno fino al 31 dicembre 2020, della polizza di rischio professionale, di cui all’art. 5, comma 3, lett. b)”

Comma 4, “Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 5, comma 11 del presente Regolamento, le iscrizioni al Registro federale, effettuate nel corso del 2020, hanno validità fino al 31 dicembre 2020”

Comma 5, “Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 6, comma 1 del presente Regolamento, l’istanza di rinnovo dell’iscrizione al Registro federale per l’anno 2021 dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2020”

Ciò che si può evincere dalla lettura del nuovo Regolamento FIGC, è che in generale la normativa non ha subito cambiamenti radicali.

L’articolo 20 è quello subisce le maggiori modifiche, a partire dalla rubrica che muta da “Regime sanzionatorio” a “Disciplina”. I 10 commi della disposizione ante aggiornamento vengono sostituiti da un unico capoverso che, brevemente, prevede che i comportamenti rilevanti sul piano deontologico e disciplinare e le relative sanzioni, nonché il procedimento disciplinare, sono rimessi al Regolamento Disciplinare FIGC, in ossequio a quanto già previsto dal CONI. In questo modo viene snellito il Regolamento Agenti, demandando ad un diverso e apposito testo tutta la disciplina sanzionatoria.

Rilevante è, ulteriormente, l’introduzione dell’istituto dell’annotazione, il quale prevede che l’agente che abbia operato senza essere iscritto al Registro federale e/o nazionale, anche a seguito di cancellazione, è soggetto ad annotazione nell’apposita sezione del Registro nazionale per un periodo di tempo da 1 mese a 2 anni. L’annotazione, che è disposta dalla Commissione agenti dietro segnalazione o esposto della Procura Federale, per tutta la sua durata, è causa di incompatibilità all’iscrizione ai Registri agenti nonché causa di

inibizione allo svolgimento di attività sportive secondo quanto previsto dalle FSN in cui si è svolta l'attività in questione.

Non di poco conto è anche il fatto che nella nuova versione del Regolamento venga data la possibilità di iscrivere all'elenco delle persone giuridiche le società con residenza al di fuori dell'Unione Europea, modifica in qualche modo resa necessaria visto anche il numero di società operanti nel settore con sede in UK.

Viene mantenuto, infine, un unico rimando all'art. 2 comma 2 all'applicazione della disciplina prevista dal Regolamento anche nei confronti degli agenti sportivi stabiliti e domiciliati, in quanto compatibile.

A cura di:

Avv. Gianmaria Daminato

Avv. Celeste Facchin

dott.ssa Chiara Boschiero